



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale

Area delle politiche dei diritti e del benessere



Data: 16/07/2021

Prot. Num: 0285

Prot. Inca n. 226

Alle strutture territoriali
INCA e SPI

Oggetto: Sospensione e revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito (art. 35, comma 10-bis, D.L. 207/208, convertito con modificazioni in legge 14/2009). Messaggio Hermes INPS n. 2534 del 7.07.2021.

Care compagne e cari compagni,
l'INPS, con il messaggio di cui all'oggetto che vi alleghiamo, anche a seguito dell'orientamento giurisprudenziale che vede l'Istituto soccombente, ha modificato le azioni propedeutiche alla sospensione e alla revoca definitiva delle prestazioni legate al reddito, di cui all'art. 35, comma 10-bis, della legge 14/2009 (comma inserito dall'art. 13, comma 6, lettera c), della legge 122/2010).

Tale dispositivo di legge, come noto, prevede una sanzione economica per i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano nei tempi e nelle modalità indicate dall'INPS i dati reddituali.

La normativa

I primi tre periodi del comma 10-bis dispongono rispettivamente:

- *i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione.*
- *In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.*
- *Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.*

Il quarto ed ultimo periodo dispone:

- *Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.*

In sostanza, nel caso di mancata comunicazione dei redditi (primo periodo), la norma prevede due distinte fasi nell'azione sanzionatoria:

1. Sospensione delle prestazioni collegate al reddito;
2. Revoca definitiva, solo in caso di mancata comunicazione dei redditi entro 60 giorni dalla sospensione.

L'applicazione da parte dell'INPS

Negli anni passati la fase di sospensione della prestazione collegata al reddito si concretizzava con l'invio, da parte dell'INPS, ai pensionati interessati di una lettera raccomandata con l'invito ad adempiere all'obbligo di comunicazione della situazione reddituale entro un determinato termine (in genere entro 60 giorni).

A partire da quest'anno, anche in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale, la fase di sospensione si concretizza con la riduzione parziale e cautelativa della prestazione collegata al reddito e con l'invio ai pensionati interessati di una lettera raccomandata con l'invito a comunicare i dati reddituali **entro il 15 settembre 2021**.

I pensionati che non hanno adempiuto alla presentazione dei dati reddituali sono circa 67.000 per l'anno di reddito 2017 ed altrettanti per l'anno di reddito 2018.

A costoro, entro il 15 luglio 2021, l'INPS notificherà con lettera dedicata, la sospensione e la riduzione parziale della prestazione collegata al reddito, con l'indicazione della data ultima, 15 settembre 2021, entro cui è possibile adempiere alla comunicazione reddituale, per evitare la revoca definitiva (sanzione) delle prestazioni collegate al reddito riferite agli anni 2017 e/o 2018.

Le riduzioni parziali delle prestazioni collegate al reddito saranno effettuate sulle rate di pensione di agosto e di settembre, con indicazione, nel cedolino di pensione: *"trattenuta per mancata comunicazione reddito art. 35, comma 10bis, D.L. 207/2008"*.

Per non gravare sensibilmente sugli importi in pagamento, l'importo massimo della riduzione sarà pari al 10% del trattamento pensionistico lordo, con salvaguardia degli importi delle pensioni entro il trattamento minimo, con una trattenuta non superiore a 13,69 euro.

Per i titolari di pensione di importo non superiore a 75 euro mensili, non è prevista nessuna riduzione, a costoro sarà inviata la notifica di sospensione, con l'indicazione della data ultima entro cui presentare la ricostituzione (15 settembre 2021).

Alla scadenza del termine del 15 settembre 2021, a coloro che avranno presentato domanda di ricostituzione reddituale, l'INPS ripristinerà la prestazione in misura intera con restituzione delle somme trattenute nei mesi di **agosto e settembre**.

A coloro che non presenteranno, entro il 15 settembre 2021, la domanda di ricostituzione, l'INPS procederà alla revoca definitiva della prestazione collegata al reddito riferita all'anno 2017 e/o 2018 con conseguente recupero delle somme erogate a titolo di prestazioni collegate al reddito negli anni 2017 e/o 2018.

Al fine di favorire la tempestività della definizione delle domande di ricostituzione è stata predisposta una ricostituzione reddituale *ad hoc*, denominata *"Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10bis DL 207/2008"* disponibile *on line* dal 30 giugno 2021, seguendo il percorso: "Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione" > "Variazione prestazione pensionistica", sottomenu:

“Ricostituzioni/Supplementi” > “Ricostituzione pensione” > “Reddittuale” > “Per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008”.

Alcune considerazioni

L’INPS, recependo le indicazioni giurisprudenziali, ha modificato le azioni propedeutiche alla sospensione e alla revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito, prevedendo l’effettiva sospensione cautelativa, anche se parziale della prestazione.

La riduzione cautelativa della prestazione, anche se minima, dovrebbe allertare il pensionato a provvedere a comunicare la dichiarazione reddittuale nei termini e conseguentemente ridurre la platea degli inadempienti.

È pertanto importante che i soggetti inadempienti presentino domanda di ricostituzione reddittuale entro e non oltre il **15 settembre 2021**.

Restiamo del parere, ed è del tutto evidente, che il comma 10-bis, dell’art. 35, della legge 14/2009, non abbia raggiunto (e non lo raggiungerà nemmeno con le modificate azioni propedeutiche) l’obiettivo per cui era stato introdotto che era e rimane quello di porre rimedio al fenomeno dell’erogazione di prestazioni collegate al reddito non spettanti, a causa della mancata comunicazione, da parte dei pensionati interessati, delle situazioni reddittuali.

La sanzione economica la subisce esclusivamente il soggetto inadempiente che ha tutti i requisiti reddittuali per il diritto alla prestazione collegata al reddito. In tal caso, infatti, essendo prevista la revoca definitiva della prestazione collegata al reddito, indipendentemente dal motivo dell’inadempienza, al pensionato viene addebitata una somma pari all’intero ammontare della prestazione collegata al reddito di uno o più anni.

Al pensionato inadempiente che non ha diritto alla prestazione collegata al reddito perché possiede redditi superiori a quelli previsti non viene applicata alcuna sanzione. In tal caso infatti, la prestazione collegata al reddito non spetta e deve essere revocata, indipendentemente dall’applicazione dell’art. 35, comma 10-bis, semplicemente per superamento dei limiti di reddito.

La sanzione viene applicata esclusivamente al soggetto fragile, solo e incapace che non riceve la comunicazione e che non è in condizione di controllare mensilmente l’importo percepito. Per questi motivi riteniamo che la norma mostri seri dubbi di legittimità costituzionale.

La platea degli inadempienti per i due anni di reddito 2017 e 2018, come detto in precedenza, è di circa 67.000 pensionati per ciascun anno. Potrebbe essere utile avere un riscontro sul numero e sulle casistiche intercettate (tipologie di prestazioni, aventi o meno diritto alle prestazioni). Questo, anche al fine di motivare concretamente la richiesta di una modifica della normativa.

A tale scopo vi chiediamo pertanto di comunicarci le tipologie di situazioni intercettate.

Fraterni saluti.

Per la Segreteria SPI
Daniela Cappelli

Per la Presidenza INCA
Anna Maria Bilato